



Ministero della Salute

**Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria,
della sicurezza alimentare e degli organi
collegiali per la tutela della salute**

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e della nutrizione

Ufficio VII ex DGSAN – Prodotti fitosanitari

Risposta al Foglio del.....

Ministero della Salute
DGSAN
0037798-P-12/09/2013



**AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E
AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA
(ARPA - Sezione Provinciale di Ferrara)
PEC: aoofo@cert.arpa.emr.it**

**attn. dr. Marco Morelli
e-mail: mamorelli@arpa.emr.it**

E p.c.

**ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Loro sedi**

**UFFICI SANITA' MARITTIMA AEREA E
DI FRONTIERA
Sede**

**POSTI ISPEZIONE FRONTALIERA
Sede**

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale,
Infrastrutture e Servizi
Via XX Settembre, 20 – 00187 ROMA**

**ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Dipartimento ambiente e connessa
prevenzione primaria – Reparto
antiparassitari
ROMA**

**AI LABORATORI DEL CONTROLLO
UFFICIALE:
ARPA LIGURIA – ARPAM MARCHE –
ARPA PUGLIA – ARPA BASILICATA –
ARPA VENETO
IZS DELLA PUGLIA E DELLA
BASILICATA – IZS DELLA LOMBARDIA
ED EMILIA ROMAGNA – IZS TOSCANA E
LAZIO
Loro Sedi**

Oggetto: Nota esplicativa – fattori di processo

Si fa riferimento alla nota pari oggetto inviata dall'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna all'Ufficio VII della scrivente Direzione Generale.

Nella Comunità europea i limiti massimi di residui (LMR) sono definiti dal Regolamento residui (CE) 396/2005 e successivi Regolamenti collegati, che definiscono LMR armonizzati dal 1° settembre 2008.

Tale normativa comunitaria, non prevede ancora dei fattori di trasformazione da applicare per il passaggio prodotto grezzo - prodotto trasformato, non essendo stato ancora pubblicato l'Allegato VI del Regolamento residui 396/2005.

Si ricorda che da parte di questa Direzione Generale l'ultimo atto che ha dato informazioni al riguardo è stata la Circolare diffusa l'11 maggio 2009 (prot. 14043).

Facendo seguito a tale nota, si comunica quanto segue:

la scrivente Direzione Generale ritiene opportuno confermare i fattori di trasformazione indicati nella precedente suaccennata nota, riportati per il processo di trasformazione oliva - olio: pari a 5x e peperoncino fresco-peperoncino essiccato: pari a 10x.

Si sottolinea che per quanto riguarda il fattore di trasformazione da applicare nel processo di trasformazione oliva - olio, il fattore 5x risulta ormai armonizzato a livello comunitario, dal momento che se ne fa menzione nel Programma Coordinato Comunitario degli anni 2012, 2013 e 2014: Regolamento (CE) 1274-2011, e di nuovo nel Regolamento sul Programma Coordinato Comunitario successivo degli anni 2013, 2014 e 2015: Regolamento (CE) 788/2012, che introduce anche il fattore di trasformazione relativo al processo di trasformazione uva - vino: pari ad 1x.

Invece, per quanto riguarda i fattori di processo da applicare ad altri processi di trasformazione, fintanto che non saranno armonizzati con la pubblicazione dell'Allegato VI del Regolamento 396/2005, sarebbe opportuno che i Laboratori preposti al controllo ufficiale dei residui di pesticidi, quantifichino il valore di residuo del prodotto fitosanitario riscontrato nel prodotto alimentare trasformato, calcolino il relativo fattore di processo, ed informino a tal riguardo, la scrivente Direzione Generale e l'Istituto Superiore di Sanità, che effettuerà un'analisi di revisione per confermare quanto calcolato.

Si ribadisce con la presente nota che ogni altra informazione sui valori dei fattori di processo applicabili per sostanze attive coinvolte nel Regolamento residui (CE) 396/2005, reperibile su siti europei di accertamento del rischio (vedi Istituto federale tedesco: BfR), ha carattere meramente consultivo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio BORRICO)

mepr